



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

## ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 31/07/2025

Responsabile del Procedimento PIZZOLI ANGELO  
Dirigente competente: PIZZOLI ANGELO

**OGGETTO: LIMITAZIONE DELL'APERTURA ORARIA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE - AD ESCLUSIONE I QUELLI CHE CONSENTONO LA CONSUMAZIONE SUL POSTO MEDIANTE TAVOLI COLLOCATI ALL'INTERNO DEI LOCALI - E DEL SETTORE MISTO SUL TERRITORIO COMUNALE**

Premesso che:

- Il consumo, in genere, di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di violenza e risse e che l'abbandono dei recipienti in vetro o metallo sul suolo, a seguito della consumazione del relativo contenuto, costituisce un potenziale pericolo potendo essere utilizzati come strumenti di offesa fisica in caso di risse o colluttazioni;
- Che i fenomeni sopra descritti sono particolarmente diffusi nelle ore notturne, aumentando considerevolmente nel periodo estivo;
- Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale e dalle altre Forze dell'Ordine, risulta che sono state presentate plurime segnalazioni ed esposti relativi a situazioni di disturbo, provocato da persone in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche;
- Viste le numerose segnalazioni, pervenute dai residenti, nelle quali si evidenzia la pericolosità dei soggetti, in evidente stato di ubriachezza, che stazionano dinanzi le attività oggetto dell'ordinanza, nonché del degrado che gli stessi creano facendo i propri bisogni per strada o negli androni degli immobili ivi presenti;
- Nonostante gli sforzi profusi da tutte le Autorità competenti, la problematica non può dirsi al momento compiutamente risolta.

Ritenuto che:

- Può considerarsi congrua la vigenza della chiusura degli esercizi di vicinato cosiddetti "minimarket" dalla ore 21.00 fino alle ore 5.00 del giorno successivo, di tutti i giorni della settimana, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per una durata

di 90 (novanta) giorni consecutivi e ininterrotti, rinviando alla scadenza del citato termine la verifica ed il monitoraggio degli effetti della misura oggetto del corrente provvedimento, anche ai fini dell'inserimento di apposite prescrizioni nel Regolamento Comunale, come previsto dall'art. 50 comma 7 ter del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

- Il perimetro all'interno del quale rendere operativo il divieto è rappresentato dalle seguenti vie maggiormente caratterizzate dalle criticità sottese alle misure di cui alla corrente Ordinanza ed esattamente in : P. Indipendenza, Via Roma, P. Federico II, Via S. Spaventa, Via A. De Gasperi, Via S. D'Acquisto (Pomezia), Via Danimarca, V.le Spagna e V.le Francia, P. Ungheria, P. Italia, Via La Spezia e V.le Italia, Lungomare delle Sirene, Lungomare delle Meduse (Torvajonica).

Visti:

- l'art. 50 comma 5 e 54 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale Lazio del 06 novembre 2019 n. 22 "Testo Unico del Commercio"
- Regolamento Polizia Urbana del Comune di Pomezia.
- Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di Ordinanza del suddetto art. 54 Dlgs n. 267/00 e s.m.i.
- Richiamato il dispositivo del sopracitato Art. 54 comma 4 a norma del quale, i relativi provvedimenti *"sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*.

Preso atto che in data 07/07/2025, con nota prot. n. 66487, in data 28/07/2025, con nota prot. n. 73671 ed in data 30/07/2025 con prot. 74804, è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto, con il quale sono stati concordati i contenuti del presente provvedimento, ai sensi della disposizione sopra richiamata;

Ritenuto altresì di richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro urbano e sicurezza urbana di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana, oltreché delle altre norme in materia;

## O R D I N A

**Per le sopra esposte esigenze ed all'urgente necessità di porre in essere interventi volti a superare situazioni di grave incuria, degrado, di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, la chiusura degli esercizi di vicinato, come definiti dall'art. 15 lettera h) della suddetta Legge Regionale, dalle ore 21,00 alle ore 05:00 di tutti i giorni della settimana, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per una durata di 90 (novanta) giorni consecutivi e ininterrotti, rinviando alla scadenza del citato termine la verifica ed il monitoraggio degli effetti della misura oggetto del corrente provvedimento,**

**anche ai fini dell'inserimento di apposite prescrizioni nel Regolamento Comunale, come previsto dall'art. 50 comma 7 ter del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.**

**Per le attività artigianali che effettuano congiuntamente la vendita di bevande alcoliche, la stessa dovrà cessare dalle ore 21:00 alle ore 05:00.**

**L'obbligo di chiusura è riferito esclusivamente al perimetro all'interno dalle seguenti vie : P. Indipendenza, Via Roma, P. Federico II, Via S. Spaventa, Via A. De Gasperi, Via S. D'Acquisto ( Pomezia), Via Danimarca, V.le Spagna e V.le Francia, P. Ungheria, P. Italia, Via La Spezia e V.le Italia, Lungomare delle Sirene, Lungomare delle Meduse. (Torvajonica).**

### **AVVERTE**

per l'effetto che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 6 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.

**In caso di reiterata violazione di quanto disposto nella presente Ordinanza può essere disposta la sospensione dell'attività ad opera del Questore, ai sensi dell'art. 100 del TULPS.** La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco della validità della presente ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione anche in misura ridotta.

### **DISPONE INFINE**

La trasmissione della presente Ordinanza:

- al sig. Prefetto di Roma;
- al sig. Questore di Roma;
- a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni forma ritenuta utile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Lazio o, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.